



COMUNICATO UFFICIALE N. 702 DEL 22 MARZO 2016 TRIBUNALE FEDERALE N. 32

Deferimento del Sig. Giuseppe Barbera, Presidente della società USD ACLI Nova Enna, per violazione dell'art. 60 R.G.; del Sig. Antonio Giovanni Marmo, tesserato fino alla scorsa stagione come allenatore della società USD ACLI Nova Enna, per violazione dell'art. 60 R.G.; della società USD ACLI Nova Enna, in persona del presidente *pro tempore*, per violazione dell'art. 61 R.G..

Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: Costantini, Colantonio
Estensore: Costantini

letto il deferimento del Sig. Giuseppe Barbera, Presidente della società USD ACLI Nova Enna, *"per rispondere della violazione dell'art. 60 Regolamento di Giustizia. per aver inserito a referto per la propria squadra, in occasione della partita n.1360 del 23/10/2015 U18, il nominativo dell'atleta minore paolo Di Natale in realtà assente e sostituito da altra persona; per aver inserito a referto per la propria squadra, in concorso con l'allenatore della stessa Sig. Antonio Giovanni Marmo, in occasione della partite n.4280 del 06/02/2015 U17, n.4284 del 13/02/2015 U17, n.4295 del 27/02/2015 U17, n.4299 del 11/03/2015 U17, n.4305 del 20/03/2015 U17, n.4314 del 01/04/2015 U17 il nominativo dell'atleta minore paolo Di Natale in realtà assente e sostituito da altra persona"*;

letto il deferimento del Sig. Antonio Giovanni Marmo, tesserato fino alla scorsa stagione come allenatore della società USD ACLI Nova Enna *"per rispondere della violazione dell'art. 60 Regolamento di Giustizia. per aver inserito a referto per la propria squadra, in concorso con il Presidente della stessa Sig. Giuseppe Barbera, in occasione della partite n.4280 del 06/02/2015 U17, n.4284 del 13/02/2015 U17, n.4295 del 27/02/2015 U17, n.4299 del 11/03/2015 U17, n.4305 del 20/03/2015 U17, n.4314 del 01/04/2015 U17 il nominativo dell'atleta minore paolo Di Natale in realtà assente e sostituito da altra persona"*;

letto il deferimento della società USD ACLI Nova Enna, in persona del presidente *pro tempore* Giuseppe Barbera, *"per rispondere, ai sensi dell'art. 61 Regolamento di Giustizia, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di illecito sportivo posti in essere dal proprio Presidente Giuseppe Barbera e dal proprio allenatore in forza nella scorsa stagione agonistica Sig. Antonio Giovanni Marmo"*.

osserva

L'indagine cui ha fatto seguito il deferimento è stata incardinata a seguito di esposto del Sig. Angelo Di Natale, esercente la potestà genitoriale sul tesserato Paolo Di Natale. Nell'esposto, il Sig. Di Natale riferiva di aver appreso da notizie di stampa che il proprio figlio, già tesserato per la USD ACLI Nova Enna, risultava essere stato schierato nella partita svoltasi tra la USD ACLI Nova Enna e la ERREA SSD Fortitudo Agrigento del 23/10/2015, pur avendo egli abbandonato l'attività agonistica dal 14/02/2015, data nella quale aveva disputato l'ultima partita.

La Procura avviava dunque una cospicua attività d'indagine, acquisendo copia dei referti delle gare, successive al 14/02/2015, disputate dalla società di Enna, e sentendo sia i due deferiti, sia gli arbitri delle partite in questione. L'acquisizione di informazioni presso gli organi federali locali ha altresì consentito di escludere l'esistenza di un caso di omonimia, risultando tesserato presso la Società deferita un solo atleta a nome "Paolo Di Natale".

Dall'esame dei referti risulta, in effetti, che il tesserato Paolo Di Natale fu iscritto a referto in sei partite del campionato Under 17 (svoltesi nel periodo compreso tra il febbraio e l'aprile 2015) ed in una del campionato Under 18 (svoltasi in data 23/10/2015). In cinque di queste sette partite il giovane atleta risulta essere anche sceso in campo.

Il Sig. Giuseppe Barbera, Presidente della USD ACLI Nova Enna, sentito dalla Procura in data 18/11/2015, ha reso parziale ammissione, dichiarando, in relazione alla data del 23/10/2015, che Paolo Di Natale, pur risultando inserito nella Lista "R", non prese parte alla gara. Ciò accadde per permettere il raggiungimento del numero minimo di atleti e consentire così che la gara fosse disputata (senza tuttavia spiegare come fosse possibile che, come risulta dal referto di gara, il tesserato sarebbe, nella partita in questione, addirittura sceso in campo).

Dalle evidenze documentali, dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura federale e da quanto esposto dal genitore dell'atleta Paolo Di Natale, risulta inconfutabilmente come quest'ultimo sia stato iscritto a referto in gare alle quali in realtà non partecipò. L'illecito appare ancor più grave se si considera come dai referti risulta che l'atleta in questione sarebbe sceso in campo (in cinque delle sette partite interessate): dal che deriva la conseguenza che un (non identificato né identificabile) atleta abbia disputato tali partite sotto falso nome. Dunque, la difesa svolta in corso di audizione dal Presidente della Società (l'iscrizione a referto dell'atleta in realtà non presente sarebbe avvenuta al solo fine di raggiungere il



Segue C.U. n. 702 del 22/3/2016 T.F. n. 32

numero minimo di atleti e consentire la disputa della gara) oltre a non eliminare i profili disciplinari della condotta, risulta smentita.

Tale condotta va sanzionata ai sensi dell'articolo 60 R.G. per il quale *"rispondono di illecito sportivo le società affiliate ed i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica"*.

Quanto all'individuazione dei soggetti autori della condotta, la Procura li ha individuati (correttamente, a parere di questo Tribunale Federale): 1) nel Presidente della USD ACLI Nova Enna, Sig. Giuseppe Barbera, il quale non poteva ignorare l'artificio posto in essere, oltre ad presente alle partite interessate ed iscritto a referto come Dirigente Accompagnatore (ed ha peraltro ammesso l'illecito, perlomeno in relazione ad una delle partite); 2) nell'Allenatore della squadra Sig. Antonio Giovanni Marmo il quale era evidentemente a conoscenza della reale identità degli atleti iscritti a referto e schierati in campo.

Deve altresì rispondere di tale condotta la USD ACLI Nova Enna, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, R.G. per il quale *"le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati"*.

In punto di quantificazione della sanzione, la Procura, all'udienza del 22 marzo u.s., ha chiesto l'inibizione del Presidente della Società Giuseppe Barbera per anni tre e mesi sei; l'inibizione del Sig. Giovanni Marmo (all'epoca allenatore della Società) per anni tre; l'applicazione di tre punti di penalizzazione alla Società deferita.

Ai sensi dell'articolo 60 R.G. l'illecito sportivo è punito con *"l'inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni e nei casi di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione"*. L'articolo 61 R.G. prevede poi che *"la responsabilità della società è sanzionata - a seconda della gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento cestistico nazionale - con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore"*.

Ritiene il Tribunale che la richiesta della Procura sia congrua, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, dell'assenza di precedenti a carico dei deferiti, e del modesto nocumento all'immagine del movimento cestistico nazionale.



Segue C.U. n. 702 del 22/3/2016 T.F. n. 32

P.Q.M.

Applica al sig. Giuseppe Barbera, Pres.te della USD ACLI Nova Enna, il provvedimento di inibizione per anni 3 e mesi 6, fino al 22.09.2019 (art.60 R.G.); applica al tesserato Antonio Giovanni Marmo il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 22.03.2019 (art.60 R.G.); infligge alla Soc. USD ACLI Nova Enna n.3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo 2016-2017 nel maggior campionato cui la società avrà diritto a partecipare.

Federico Romagnoli
PRESIDENTE



Roma, 22 marzo 2016

Maurizio Bertea
SEGRETARIO GENERALE

